

REGIO DECRETO 31 agosto 1907 , n. 690

Che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (007U0690)

Vigente al : 12-2-2026

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, che dà facoltà al nostro Governo di pubblicare un testo unico della legge 21 agosto 1901, n. 409, coordinata con la predetta legge 30 dicembre 1906 e con le altre che l'hanno modificata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza visto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Capo I.

Degli uffici e dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 1.

(Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.

Art. 2.

(Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, allegato F).

Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.

((I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria)).

Art. 3.

(Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.

Art. 4.

(Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.

Art. 5.

(Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.

Art. 6.

(Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

Art. 7.

(Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro

ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purché ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

Art. 8.

(Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B.

Art. 9.

(Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Dopo un tirocinio, che non potrà avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Art. 10.

(Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 11.

(Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

Art. 12.

(Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.

Art. 13.

(Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Art. 14.

(Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento

a riposo per anzianità di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi.

((7))

AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "la misura della pensione, nel caso dell'articolo 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio".

Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 3) che "La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto".

Art. 15.

(Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.

Art. 16.

(Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

Capo II.

Degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 17.

(Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di città.

Art. 18.

(Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed

approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

Art. 19.

(Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 403).

Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più Comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto Reale.

Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

Art. 20.

(Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Art. 21.

(Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

Art. 22.

(Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi, secondo le norme stabilite nel regolamento, parte alla cassa della scuola allievi e parte alla massa individuale.

Ai graduati ed alle guardie di città che, compiuta la prima ferma di anni 5, continuano con regolare raffferma a prestare servizio, verrà corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di annue L. 100, e che dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verrà elevato da L. 100 a L. 200.

Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di L. 20.

Art. 23.

(Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318).

Ai graduati e alle guardie di città, dopo compiuta la prima ferma di 5 anni, è concesso per la prima raffferma un premio di lire 500, ed altro premio di lire 500 è concesso per la seconda raffferma. **((4))**

Ai graduati ed alle guardie di città, i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sarà, per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, e la riammissione sarà considerata come nuova ammissione.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I premi di L. 500 ciascuno stabiliti per la prima e seconda raffirma dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, sono rispettivamente elevati a L. 1000".

Art. 24.

(Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318).

È istituita, pel corpo delle guardie di città, una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo.

A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo.

Avranno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo

servizio nel corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo.

La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.

Art. 25.

(Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresì stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonché quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di città.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

Art. 26.

(Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Le guardie di città saranno reclutate, a preferenza, fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in

congedo illimitato, e gli iscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare; il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

Art. 27.

(Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409).

È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 28.

(Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni Comune in cui siano istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovrà essere sentito il Consiglio comunale.

Art. 29.

(Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Nelle città sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di città, giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal regolamento.

Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono d'alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi con prole.

Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di città sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.

Testo unico-art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 OTTOBRE 1919, N. 1813))

Testo unico-art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 OTTOBRE 1919, N. 1813))

Art. 32.

(Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Agli ufficiali delle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se contano trenta o più anni di servizio.

Dopo il 15° anno la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo e il minimo sopraindicati.

Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.

Art. 33.

(Art. 3 legge 30 dicembre, 1906, n. 648).

Ai graduati e alle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di età. **((5))**

Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopraindicati.

AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "l'art. 33 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, in quanto stabilisce la condizione dell'età, è abrogato".

Capo III.

Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 34.

(Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.

Art. 35.

(Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario, possano estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

Art. 36.

(Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con speciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

Art. 37.

(Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

Art. 38.

(Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

Art. 39.

(Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 40.

(Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.

Art. 41.

(Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.

Art. 42.

(Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata a presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'autorità giudiziaria.

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 43.

(Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409)

Il ministro dell'interno, d'accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché possiedano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 5, comma 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

a) essere maggiorenni;

- b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) avere il godimento dei diritti civili e politici".

Art. 44.

(Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409).

I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.

Art. 45.

(Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Ragno e siano

insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 46.

(Art. 39 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei RR. Carabinieri.

Art. 47.

(Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, né possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.

Art. 48.

(Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali del corpo delle guardie di città e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 49.

(Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'articolo 19, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensioni a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Art. 50.

(Art 46 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

Art. 51.

(Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Con R. decreto saranno stabilite le indennità di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città.

Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno più conferiti.

Capo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 52.

(Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116).

Fino al 1° luglio 1908 continuerà ad essere a carico dei Comuni la metà della spesa per la retribuzione alle guardie di città.

L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950.

Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.

Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell'articolo 19, e sempre fino al 1° luglio 1908, il Comune contribuirà al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono parimente a carico del Comune, nei casi sudetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento.

Dal 1° luglio 1908 saranno assunte per metà dallo Stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1° luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.

Art. 53.

(Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito dall'articolo precedente, il prefetto comunicherà a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato per servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell'art. 28, sia stato assegnato al Comune, si farà luogo, a vantaggio di questo, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 54.

(Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648).

La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme stabilite dal regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello delle guardie di città.

L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.

Art. 55.

(Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del corpo delle guardie di città sino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme determinate dal regolamento, saranno prelevate nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualità e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

Art. 56.

(Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318).

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente testo unico, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della legge 8 luglio 1906, n. 318, avessero già contratto la prima raffferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda raffferma di altri cinque anni, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, se, a suo tempo, contrarranno la terza raffferma, per uguale durata.

A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contratto la seconda raffferma, ed al termine di essa contrarranno la terza raffferma, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.

Ai graduati ed alle guardie di città che, sempre all'epoca suindicata, avessero già contratto la terza raffferma di cinque anni, sarà concesso, all'atto della contrattazione della quarta raffferma, un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in corso della quarta raffferma sarà corrisposta la quota di lire cento fino al compimento della raffferma stessa.

La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento.

Per provvedere all'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 23, è stabilita una spesa di L. 650,000 per l'esercizio finanziario 1906-1907 ed altra maggiore spesa di L. 150,000 è autorizzata per l'applicazione del presente articolo.

Per gli esercizi successivi la somma occorrente sarà stabilita di volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 57.

(Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 29, 3° capoverso del presente testo unico, è autorizzata la spesa delle seguenti somme:

- a) per premi d'ingaggi, L. 200,000;
- b) per soprassoldo di raffferma, L. 620,000;

c) per indennità di alloggio, L. 300,000.

Art. 58.

(Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3° capoverso, 32, ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56 e 57 del presente testo unico, avranno effetto dal 1° gennaio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per l'interno

presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.

Tabella A.

Organico del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

=====

|| Num. ||

GRADO |Classe| dei |Stipendio| Spesa

|| posti ||

-----+-----+-----+-----

Carriera di concetto. ||||

Ispettori generali	1 ^a	4	8000	32,000	Id.	2 ^a	4	7000	28,000	Questori	1 ^a	10				
	8000	80,000	Id.	2 ^a	12	7000	84,000	Vice questori	22	6500	143,000					
Commissari	1 ^a	65	6000	390,000	Id.	2 ^a	70	5000	350,000	Id.	3 ^a	135				
	4500	697,500	Vice commissari	1 ^a	10	4000	40,000	Id.	2 ^a	38	3500	133,000				
	..	3 ^a	36	3000	108,000	Id.	4 ^a	33	2500	82,500	Id.	5 ^a	27	2000	54,000	Alunni
	9														

Delegati	1 ^a	90	4000	360,000	Id.	2 ^a	350	3500	1,225,000	Id.	3 ^a	325	
	3000	975,000	Id.	4 ^a	300	2500	750,000	Id.	5 ^a	250	2000	500,000	Alunni

|| 78 ||

Ragioniere

Carriera d'ordine. ||||

Archivisti capi	22	4000	88,000	Atchivisti	1 ^a	66	3500	231,000	Id.	2 ^a	65		
	13000	195,000	Applicati	1 ^a	275	2500	687,500	Id.	2 ^a	275	2000	550,000	Id.
	..	3 ^a	275	1500	412,500	2847	8,110,000						

(3)

Tabella B.

Organico del Corpo delle guardie di città.

=====

|| Num. ||

GRADO |Classe| dei |Stipendio| Spesa

|| posti ||

-----+-----+-----+-----

Ufficiali. ||||

Ispettore comandante || 1 | 6,500 | 6,500 Vice ispettori comandanti || 6 | 5,000 | 30,000

Comandanti | 1^a | 18 | 4,000 | 72,000 Id. | 2^a | 20 | 3,300 | 66,000 Comandanti |
3^a | 25 | 2,800 | 70,000 ||||

Graduati e guardie. ||||

Marescialli | 1^a | 75 | 2,200 | 165,000 Id. | 2^a | 150 | 2,000 | 300,000 Brigadieri ||
400 | 1,800 | 720,000 Sotto brigadieri || 500 | 1,650 | 825,000 Guardie scelte || 2500 |
1,400 | 3,500,000 Guardie || 6130 | 1,200 | 7,356,000 Allievi || 300 | 900 |
270,000 Agenti sedentari || 300 | 1,400 | 420,000 ||-----||----- || 10425 || 13,800,500 |

-----||-----

(2) (3) **((4))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 4 novembre 1916, n. 1552, nel modificare l'art. 6, Tabella B della L. 6 luglio 1911, n. 670, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i maggiori bisogni della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico durante la guerra sono collocati in soprannumero alla tabella B annessa alla legge 6 luglio 1911, n. 670, venticinque marescialli di 1^a classe, cinquanta marescialli di 2^a classe, settantacinque brigadieri e cinquanta sottobrigadieri i quali si ridurranno gradatamente tra i limiti stabiliti dalla succitata tabella B entro il 30 giugno 1918.

Questi posti saranno conferiti subito, in ordine di ruolo e secondo le norme in vigore per l'avanzamento, rispettivamente ai marescialli di 2^a classe, ai brigadieri, ai sottobrigadieri ed alle guardie scelte".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, nel modificare l'art. 6, Tabelle A e B della L. 6 luglio 1911, n. 670, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nelle tabelle organiche per il personale di pubblica sicurezza e per il corpo delle guardie di città allegate alla legge 6 luglio 1911, n. 670 sono introdotte le modificazioni risultanti dalle tabelle A e B annesse al presente decreto".

Si riportano di seguito le suddette Tabelle:

Tabella A.

Modificazione alla tabella organica per il personale di pubblica sicurezza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B.

Modificazioni alla tabella organica per il corpo delle guardie di città.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 492, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, nel modificare la Tabella B allegata al Decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, che a sua volta modifica l'art. l'art. 6, Tabelle A e B della L. 6 luglio 1911, n. 670, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella organica A per il corpo delle guardie di città, allegata al Nostro decreto 14 ottobre 1917, n. 1732, sono introdotte le modificazioni risultanti dalla tabella A annessa al presente decreto".

Si riporta di seguito la suddetta Tabella:

Tabella A.

Modificazioni alla tabella organica per il Corpo delle guardie di città

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)